



N. 715/2012

## TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

- II Sez. Civile - Lavoro -

DECRETO ex art. 28 l. 300/70

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Carlo Mancuso, letti gli atti del procedimento instaurato da:

- **U.N.A.L. – UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO**, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Bruno Russo De Luca.

**contro**

- **IPERVIGILE SRL**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Nocera Inferiore alla via M. Riccio n. 15.

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza che precede,

premesse che:

- la parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di comportamenti antisindacali posti in essere dalla Società convenuta nell'aver omesso di rimettere le trattenute sindacali degli iscritti alla sigla sindacale ( ) per l'ammontare complessivo di € ( ) per il cui pagamento chiedeva, altresì, condanna della resistente, maggiorata di interessi legali e spese, r.
- che, nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si è costituita in giudizio, permanendo contumace;

IL GIUDICE  
Dott. Carlo Mancuso

La domanda deve, pertanto, essere accolta, ivi compresa quella accessoria di condanna al pagamento delle trattenute sindacali pari ad € (oltre interessi legali), credito in ordine alla cui quantificazione la convenuta non ha opposto alcuna compiuta eccezione, rimanendo, al contrario, sintomaticamente contumace.

Il pagamento di tale somma integra, difatti, essa stessa l'ordine di cessazione della condotta antisindacale.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, ivi compresa quella accessoria di condanna al pagamento delle trattenute sindacali pari ad € (oltre interessi legali), credito in ordine alla cui quantificazione la convenuta non ha opposto alcuna compiuta eccezione, rimanendo, al contrario, sintomaticamente contumace.

In tali termini il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La particolare controvertibilità interpretativa della materia giustifica la integrale compensazione delle spese tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così decreta ai sensi dell'art. 28 St. lav. nel procedimento n. 715/2012:

1. accertata e dichiarata l'antisindacalità della condotta, consistente nella omessa remissione da parte della società Ipervigile Sri delle trattenute sindacali autorizzate dai propri dipendenti in favore del sindacato U.N.A.L., ordina alla medesima società convenuta la cessazione di tale

comportamento omissivo e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dell'U.N.A.L. della somma di € \_\_\_\_\_ oltre interessi legali;



2. compensa per intero tra le parti le spese dell'attuale fase sommaria.

Il presente decreto è esecutivo "ope legis".

Si comunichi.

Nocera Inferiore, 12.4.2012

Il Giudice d. L.  
(Dott. Carlo Mancuso)



Dr. P. V. ... 15.05.2012  
